

CONSIGLIO D'EUROPA

COMITATO DEI MINISTRI

Risoluzione Ris.AP(2004)2 sui tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari

*(adottata dal Comitato dei Ministri il 1° dicembre 2004,
durante la 907a riunione dei Delegati dei Ministri)*

Il Comitato dei Ministri, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti degli Stati membri dell'Accordo parziale nel settore sociale e della sanità pubblica¹,

ricordando la Risoluzione n° R (59) 23 del 16 novembre 1959 relativa all'estensione delle attività del Consiglio d'Europa nei settori sociale e culturale;

vista la Risoluzione n° R (96) 35 del 2 ottobre 1996, con la quale ha modificato le strutture del suddetto Accordo parziale e deciso di perseguire, sulla base delle disposizioni modificate che sostituiscono quelle della Risoluzione n° R (59) 23, le attività condotte e sviluppate fin qui in virtù di quest'ultima; tali attività mirano in particolare:

a. all'innalzamento del livello di protezione sanitaria del consumatore, nell'accezione più vasta del termine: un contributo costante all'armonizzazione – nel settore dei prodotti aventi una ripercussione, diretta o indiretta, sulla catena alimentare umana come nel settore dei pesticidi, dei farmaci e dei cosmetici – delle legislazioni, normative e pratiche le quali gestiscono, da una parte, il controllo qualità, efficacia e innocuità dei prodotti e, d'altra parte, l'uso senza pericolo dei prodotti tossici o nocivi per la salute;

b. all'integrazione dei soggetti portatori di handicap nella società; la definizione – e il contributo all'attuazione sul piano europeo – di un modello di politica coerente per i suddetti soggetti, nel rispetto, allo stesso tempo, dei principi di piena cittadinanza e di vita autonoma; il contributo all'eliminazione di qualsiasi genere di barriera – psicologica, educativa, familiare, culturale, sociale, professionale, finanziaria, architettonica – all'integrazione;

tenuto conto dell'azione condotta da diversi anni volta all'armonizzazione delle loro legislazioni nell'ambito della sanità pubblica e, in particolare, nel settore dei materiali e articoli destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari;

considerando che i tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari possono, a causa della migrazione dei loro costituenti negli alimenti, rappresentare in certe condizioni un rischio per la salute umana;

ritenendo che ciascuno Stato membro, di fronte alla necessità di introdurre una normativa in questo settore, trarrà vantaggio dall'armonizzazione delle regolamentazioni a livello europeo,

raccomanda ai governi degli Stati membri dell'Accordo parziale nel settore sociale e della salute pubblica di prendere in considerazione, nelle loro leggi e normative nazionali sui tappi di sughero e altri materiali e sugli oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari, i principi qui di seguito enunciati.

¹ Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Allegato alla Risoluzione Ris.AP(2004)2

sui tappi di sughero e altri materiali e sugli oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari

1. Sfera di applicazione

1.1. La Risoluzione Ris.AP(2004)2 viene applicata unicamente alla parte in sughero dei tappi di sughero e a qualsiasi altro materiale o oggetto in sughero il cui componente principale è sughero manufatto che, nel prodotto finito, è destinato ad entrare a contatto o viene messo in contatto con derrate alimentari.

1.2. Le capsule di plastica o di qualsiasi altro materiale, come il vetro o il metallo, sono escluse dalla sfera di applicazione.

2. Definizione

2.1. Le definizioni della norma ISO 633 riguardanti il sughero vengono applicate alla Risoluzione.

2.2. I tappi di sughero o la parte di sughero dei tappi dovrebbero contenere almeno il 51 % di sughero manufatto p/p.

2.3. La parte in sughero dei tappi può essere formata da un solo pezzo o da due o diversi pezzi di sughero o di granulato crudo assemblati per mezzo di colla, adesivo o in qualsiasi altro modo.

3. Specifiche

Il sughero utilizzato per le applicazioni destinate al contatto alimentare in condizioni di impiego normali o prevedibili dovrebbe rispondere alle seguenti condizioni:

3.1. non dovrebbe trasferire i suoi costituenti nelle derrate alimentari in quantità che potrebbero mettere in pericolo la salute dell'uomo, oppure causare una modifica inaccettabile della composizione delle derrate alimentari o un'alterazione delle loro caratteristiche organolettiche;

3.2. la fabbricazione dei tappi di sughero dovrebbe rispettare i principi del Codice internazionale delle pratiche **per la produzione dei tappi di sughero turacciolaie (in materia di tappi)** della Confederazione europea del sughero (C.E.Liège) e utilizzare le sostanze elencate nel « *Documento tecnico n°1 – Elenco delle sostanze da utilizzare nella fabbricazione dei tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari* » conformemente alle condizioni specificate;

3.3. i siliconi utilizzati dovrebbero essere conformi alla Risoluzione Ris.AP(2004)5 sui siliconi utilizzati per le applicazioni a contatto con derrate alimentari;

3.4. qualsiasi altro costituente oltre al sughero, che non figuri nel « *Documento tecnico n° 1 – Elenco delle sostanze da utilizzare nella fabbricazione dei tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari* » dovrebbe essere conforme alle direttive corrispondenti dell'Unione Europea, se è il caso, e all'articolo 2 della Direttiva 89/109/CEE e successive modificazioni;

3.5. gli additivi utilizzati sulla superficie dei tappi di sughero o altri materiali e oggetti di sughero, quali la paraffina e la cera, dovrebbero essere conformi alle direttive dell'Unione Europea sugli additivi alimentari;

3.6. la stampa del marchio tramite stampaggio a caldo o con pigmenti accreditati è autorizzata;

3.7. i coloranti o pigmenti degli inchiostri utilizzati per stampare la superficie dei tappi di sughero e i coloranti o pigmenti utilizzati nel trattamento dei tappi di sughero dovrebbero essere commestibili e conformi alla regolamentazione dell'Unione europea relativa alle derrate alimentari;

3.8. qualsiasi altro colorante o pigmento dovrebbe essere conforme alle restrizioni contenute nel « *Documento tecnico n° 1 – Elenco delle sostanze da utilizzare nella fabbricazione dei tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari* »;

3.9. i tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari dovrebbero essere conformi ai tassi limite seguenti e alle restrizioni QMA² o SML³ contenute nel « Documento tecnico n° 1 – Elenco delle sostanze da utilizzare nella fabbricazione dei tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari ».

3.9.1. tasso limite di pentaclorofenolo in quanto contaminante:

– QMA di residui nel sughero: 0,15 mg/kg di sughero;

– migrazione nel simulante: 150 ng/kg o l;

3.9.2. tasso limite di triclorofenolo in quanto contaminante:

migrazione nel simulante: 2 000 ng/kg o l;

3.10. la verifica dell'osservazione delle restrizioni quantitative dovrebbe essere effettuata secondo le condizioni contenute nel « Documento tecnico n° 2 – Condizioni di collaudo e metodi di analisi dei tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero destinati ad entrare a contatto con derrate alimentari »;

3.11. i test di migrazione dovrebbero essere effettuati conformemente alla norma ISO 10.106 sugli articoli di sughero;

3.12. le Direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 93/8/CEE, 97/48/CEE, 2002/72/CEE e successive modificazioni dovrebbero essere applicate, se è il caso, salvo che sia tecnicamente impossibile applicarle a causa della natura del materiale e dei test di migrazione;

3.13. se metodi di analisi più rigorosi dimostrano che il limite di migrazione massima viene rispettato, non è necessario procedere ai test di migrazione;

3.14. i tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero utilizzati come prodotti agricoli dovrebbero essere conformi all'articolo 2.i della Direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei prodotti biocidi e successive modificazioni. La migrazione dei residui di pesticidi nelle derrate alimentari dovrebbe conformarsi alle direttive dell'Unione europea sulle derrate alimentari;

3.15. il sughero non dovrebbe contenere funghi né lieviti suscettibili di produrre una contaminazione microbiologica che rappresenti un rischio per la salute umana o suscettibili di causare una modifica inaccettabile delle derrate alimentari a contatto con gli articoli di sughero;

3.16. i residui di micotossine nel sughero dovrebbero essere conformi ai limiti delle direttive dell'Unione Europea relative ai prodotti agricoli e le migrazioni di queste tossine nelle derrate alimentari dovrebbero rispettare i limiti specifici fissati a questo scopo nelle suddette direttive.

² QMA: quantità massima autorizzata della sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, espressa in mg per dm² della superficie in contatto con le derrate alimentari.

Per le condizioni di contatto in cui il tasso della massa di alimenti rispetto alla superficie di contatto differisce dal tasso convenzionale di 1 kg per 6 dm², la restrizione QM applicabile dovrebbe essere calcolata nel modo indicato in « Documento tecnico n° 2 – Condizioni di collaudo e metodi di analisi dei tappi di sughero e altri materiali e oggetti di sughero destinati a entrare in contatto con derrate alimentari » (in fase di preparazione).

³ Le restrizioni riguardanti l'SML (limite di migrazione specifico) sono le restrizioni fissate dalle direttive dell'Unione europea relative alle materie plastiche destinate a entrare in contatto con le derrate alimentari.

Normativa di riferimento

ISO 10106 Tappi di sughero – determinazione della migrazione globale.

ISO 10718 Tappi di sughero – computo delle unità che formano colonie di lieviti, muffe e batteri in grado di svilupparsi in ambiente alcolico.

ISO 633. ISO 2569 Sughero – vocabolario.

Direttiva del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che stabilisce le regole di base necessarie alla verifica della migrazione dei costituenti di materiali e oggetti in materia plastica destinati ad entrare a contatto con le derrate alimentari (82/711/CEE) (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L297/26, 23 ottobre 1982).

Direttiva 85/572/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco dei simulanti da utilizzare per verificare la migrazione dei costituenti dei materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare a contatto con le derrate alimentari (85/572/CEE) (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L372/14, 31 dicembre 1985).

Direttiva 93/8/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, modifica la Direttiva 82/711/CEE del Consiglio che stabilisce le regole di base necessarie alla verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare a contatto con le derrate alimentari (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 090, 14 aprile 1993 p. 0022 – 0025).

Direttiva 97/48/CE della Commissione del 29 luglio 1997, verte sulla seconda modifica della Direttiva 82/711/CEE del Consiglio che stabilisce le regole di base necessarie alla verifica della migrazione dei costituenti di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare a contatto con le derrate alimentari (97/48/CE) (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L222/10, 12 agosto 1997).

Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 agosto 2002 che riguarda i materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare a contatto con le derrate alimentari (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 220, 15 agosto 2002 p. 0018 – 0058).

Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti biocidi (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 123, 24 aprile 1998 p. 0001 – 0063).